



Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri

STATUTO

dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli
Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303, col quale, sulla proposta del Ministro per la Difesa, viene costituita ed eretta in Ente Morale « L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri », con sede in Roma, ne viene riconosciuta la personalità giuridica e viene approvato lo Statuto organico dell' Ente stesso.

(Gazzetta Ufficiale, n. 263, dell'11 novembre 1948)

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in data 4 gennaio 1948, tendente a provvedere, col fondo - che, in seguito ha raggiunto l'importo di Lire 42.500.000 - costituito da oblazioni da parte dei militari dell'Arma in servizio, di enti e di privati, all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma stessa;

Visto il rogito 15 maggio 1948, per Notaio Carlo Capo, di Roma, con il quale si è costituito per lo scopo predetto, un Ente denominato « Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri », avente sede in Roma, presso il Comando Generale della menzionata Arma - Ufficio Assistenza;

Ravvisata l'opportunità di costituire ed erigere in Ente Morale la predetta Opera Nazionale e di riconoscerne la personalità giuridica;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. D. 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa; Visto l'articolo 12 del Codice Civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il foglio n. 2469/145-2/1946, in data 26 agosto 1948, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, contenente proposte di modifiche al testo dello Statuto dell'Ente, sul quale Statuto il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, e ritenuto opportuno accogliere tali proposte, per i motivi indicati nel foglio stesso;

Sulla proposta del Ministero per la Difesa;

DECRETA

Art. 1

E' costituita ed eretta in Ente Morale l'« Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri » e ne è riconosciuta la personalità giuridica.

Essa ha sede in Roma, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Assistenza-, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la Difesa.

Art. 2

E' approvato lo Statuto organico di detto -Ente, Statuto che, composto di n. 30 articoli, sarà vistato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la Difesa.

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 5 ottobre 1948.

EINAUDI

PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 6 novembre 1948.

S T A T U T O

TITOLO 1

Sede - Scopi - Patrimonio - Mezzi finanziari

Art. 1

L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri ha sede in Roma, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Essa si propone di assistere, fino al compimento del 18° anno di età, gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di qualsiasi grado.

L'assistenza si attua:

a) con l'ammissione degli orfani di età non superiore a 14 anni in collegi di educazione o di istruzione dell'Opera o presso Istituti convenzionati, dove, gratuitamente, potranno seguire corsi di studio adeguati alle singole qualità intellettuali, avendo precipuamente di mira di dare una istruzione a carattere professionale;

b) con la concessione di un sussidio mensile (nella misura da stabilirsi, per ogni anno scolastico, dal Consiglio di amministrazione dell'Opera) agli orfani che - non potendo, per motivi di età, particolari o di salute o per speciali corsi di studio da compiere, essere ospitati nei collegi - frequentano istituti statali, parificati o privati (riconosciuti dallo Stato), in sedi di loro gradimento.

L'organizzazione dei Collegi di educazione e istruzione dell'Opera è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 2

L'assistenza può eccezionalmente essere protratta oltre il 18° anno, per quegli orfani che, avendo dimostrato buona volontà e spiccata attitudine allo studio, vengano riconosciuti meritevoli di aiuto per frequentare anche

corsi universitari. Tale assistenza è subordinata alle disponibilità finanziarie dell'Ente e alla regolare frequenza dei corsi accademici e all'aver superato gli esami nelle materie consigliate dalle facoltà.

L'assistenza può essere concessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, anche agli orfani che hanno compiuto il 18° anno di età e sino al compimento del 21°, e che abbiano frequentato con profitto corsi

dell'avviamento professionale o tecnico nei collegi dell'Opera o in quelli convenzionati e siano assunti presso imprese industriali site in città diverse da quelle di loro residenza. In tal caso l'Opera contribuirà al mantenimento dell'orfano, ospitato presso un pensionato convenzionato con l'Opera stessa, concorrendo al pagamento delle rette nella misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Gli orfani che potranno godere dell'assistenza dell'Ente saranno, in ordine di precedenza:

- a) gli orfani di militari caduti nell'adempimento del dovere;
- b) gli orfani di militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio e per cause di esso;
- c) gli orfani di militari caduti in guerra o deceduti per malattie o lesioni contratte in guerra;
- d) gli orfani di militari in servizio effettivo deceduti in servizio; e) gli orfani di militari in pensione.

E' condizione essenziale per l'assistenza lo stato di nullatenenza e di povertà sia degli orfani che dei congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.

Gli orfani anche di madre hanno la precedenza sugli altri.

Uguale precedenza avranno quelli la cui madre per malattia o per altre cause non possa o non sia idonea a provvedere alla educazione dei figli.

Art. 4

Agli effetti del presente Statuto sono considerati orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri oltre i figli legittimi, anche quelli legittimati o quelli naturali, purché ne sia stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente la paternità.

Art. 5

Consentendolo le disponibilità finanziarie dell'Ente e qualora esistano posti nei collegi, i benefici dell'assistenza potranno essere estesi anche ai

figli:

- dei militari dell'Arma in servizio;

- dei militari dell'Arma in congedo:

a) provvisti, come tali, di pensione ordinaria o di pensione privilegiata, ovvero di pensione ordinaria di riforma;

b) indipendentemente dai requisiti di cui alla precedente lettera a), abbiano meritato, durante la loro permanenza in servizio nell'Arma, almeno una decorazione al valor militare o al valor civile oppure dieci encomi solenni.

Art. 5 bis

I minori di cui all'art. 5 potranno essere ammessi nei collegi alle stesse condizioni degli orfani e col pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera, d'intesa col Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 5 ter

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, su proposta del Presidente, di stabilire se e quale retta debbano corrispondere quelle madri degli orfani assistiti dall'Opera, di cui all'art. 3, nei casi nei quali risulti che le condizioni finanziarie delle madri stesse siano talmente migliorate dopo l'accettazione del figlio nei collegi dell'Opera, da rendere in parte o completamente superfluo per l'Opera stessa l'onere dell'assistenza gratuita assunto, in base al contenuto dell'art. I, all'atto dell'ammissione dell'orfano in collegio.

Per gli orfani ai quali venga assegnata una pensione indiretta per la morte della madre o per essere questa passata a nuove nozze, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire se la pensione dovuta all'orfano debba essere versata in tutto od in parte alla cassa dell'Opera, che ha l'onere del mantenimento e della istruzione dell'orfano stesso. In caso di opposizione della madre o del tutore al versamento della quota fissata, per le ragioni avanti indicate, dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera, lo stesso Consiglio di Amministrazione può determinare la sospensione dell'assistenza o il rinvio dell'orfano dal Collegio.

Art. 6

L'ammissione ai benefici dell'assistenza, di cui ai precedenti articoli e la sospensione di essa viene determinata dal Consiglio di Amministrazione o da una Commissione da questo a tal uopo nominata, secondo le norme previste dal Regolamento.

Art. 7

I benefici che l'Opera accorda ai propri assistiti non tolgono a questi il diritto di godimento di quelle altre provvidenze assistenziali, che altri Enti ed Organizzazioni siano tenuti ad elargire loro.

Art. 8

Il patrimonio dell'Opera è costituito da beni mobili ed immobili di sua proprietà.

Le somme liquide, che concorrono a formare il patrimonio dell'Opera debbono essere investite in titoli del Debito pubblico dello Stato ed in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, da intestarsi all'Opera stessa. Tali titoli saranno custoditi dal Tesoriere.

Art. 9

Le entrate dell'Opera sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie sono costituite dai redditi patrimoniali.

Le straordinarie da volontarie oblazioni, dalle sovvenzioni, lasciti o donazioni dello Stato, di Enti e di privati.

TITOLO II

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 10

L'Opera è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato: a) da un generale dei Carabinieri in congedo, Presidente;

b) da un generale dei Carabinieri, in servizio o in congedo. Vicepresidente, di

grado non superiore a quello del Presidente, o, se avente lo stesso grado di questi, con minore anzianità:

- c) da un Vicecomandante di Regione Carabinieri, Consigliere; (1)
- d) da un Vicecomandante di Regione Carabinieri nel cui territorio esistono collegi, Consigliere; (1)
- e) da un ufficiale superiore dei Carabinieri in congedo, Consigliere;
- j) da un ufficiale superiore di amministrazione in servizio presso il Comando Generale dell'Arma, Consigliere;
- g) da un Cappellano militare dell'Arma, Consigliere;
- h) da una vedova di militare dell'Arma caduto nell'adempimento del dovere o in guerra ovvero deceduto per lesioni o malattie contratte in servizio o per cause di servizio, Consigliere;
- i) da un ufficiale dei Carabinieri in congedo, Segretario;
- l) da un militare de! Cuoio degli ispettori dell'Arma dei carabinieri in servizio a Roma, Consigliere; (2)
- m) da un militare dei molo dei sovrintendenti o dei ruolo degli appuntati e dei Carabinieri in servizio a Roma, Consigliere; (2)

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Qualora il Presidente lo ritenga necessario ed opportuno possono essere chiamati a partecipare senza voto alle deliberazioni del Consiglio anche i direttori dei Collegi gestiti dall'Opera e l'ufficiale incaricato del servizio di tesoreria.

(1) Lettera modificata dal D.M. in data 2.11.1993 (G.U. n. 21 del 27-01-1994)

(2) Lettera aggiunta dal D.P.R. in data 22.06.1982 (G.U. n. 238 del 22-06-1982)

Art. 11

Il Ministro della Difesa, con proprio Decreto, può sostituire i membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo siano impossibilitati ad adempiere le loro funzioni.

I nominati per sostituzione durano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti coloro che hanno sostituito.

Il Ministro della Difesa può, in qualunque momento revocare la nomina di uno o più membri del Consiglio, o pronunciarne la decadenza, come può sciogliere l'intero Consiglio, ove ritenga ciò conforme agli interessi dell'Opera e nominare un Commissario Straordinario per la durata di sei mesi, salvo proroga.

Art. 12

Le funzioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione, oltre le funzioni di cui all'art. 6 è competente a decidere sui seguenti argomenti:

- a) investimento di somme liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) accettazione di sovvenzioni, di lasciti, di donazioni o simili;
- c) acquisto, vendita, affitto e permuta di immobili; cl) bilancio di previsione e conto consuntivo;
- e) approvazione di contratti per un importo eccedente le lire cinquecentomila o che vincolino l'Ente per una durata superiore al triennio;
- f) ratifica degli atti d'urgenza compiuti dal Presidente e in sua assenza, dal Vicepresidente;
- g) adozione di atti transattivi;
- h) autorizzazione a stare in giudizio;
- i) assunzione di prestiti;
- l) assunzione, sospensione, licenziamento dei dipendenti impiegati o salariati;

- m) reclami degli assistiti;
- n) proposte di modifiche allo Statuto;
- o) proposte di Regolamenti interni dei Collegi, nonché del Regolamento di Amministrazione e di contabilità dell'Ente;
- p) iniziative intese a procurare proventi all'Ente e a svolgere allo scopo opportuna e ben intesa propaganda.

Art. 14

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo una volta ogni trimestre, le seconde quando ritenute necessarie dal Presidente o ne facciano richiesta almeno tre dei Consiglieri.

Art. 15

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che siano effettivamente presenti almeno tre dei componenti del Consiglio oltre al Presidente o il Vicepresidente.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni s'intendono approvate quando raccolgono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni hanno luogo a voti segreti quando le deliberazioni si riferiscono a persone.

Art. 16

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono partecipare a deliberazioni, né possono prendere parte a tutti i provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti od affini sino al 4° grado.

In caso di violazione del disposto del precedente alinea, i contravventori incorrono nella decadenza della nomina e la deliberazione è nulla.

Art. 17

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dai membri e controfirmati dal Segretario.

Art. 18

Il Presidente rappresenta legalmente l'Opera e ne ha la firma. Egli:

- a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) stipula contratti nei limiti degli stanziamenti del bilancio ed in conformità delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni consigliari;
- e) ordina il deposito in conto corrente delle somme disponibili, i prelievi in relazione alle occorrenze;
- d) sorveglia la riscossione delle entrate, ordina le spese, firmando i relativi mandati nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni consigliari;
- e) vigila affinché le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni consigliari siano da tutti osservate;
- j) prende tutte le disposizioni inerenti alla direzione ed amministrazione dell'Ente, per le quali non siano necessarie deliberazioni consigliari;
- g) può, in caso di urgenza, per la tutela degli interessi morali ed economici dell'Ente e sotto la sua personale responsabilità *adottare* provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo a chiederne ratifica alla prima adunanza.

Art. 19

Il Presidente nei casi di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

TITOLO III

Esercizio finanziario

Art. 20

L'esercizio finanziario dell'Opera va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21

Presso l'ufficio di Presidenza deve essere tenuto al corrente l'esatto inventario di tutti i beni immobili e mobili ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni con titoli relativi.

Dell'inventario e delle successive variazioni è data comunicazione al Ministero della Difesa.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione, non più tardi del 30 settembre di ciascun anno, approva il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo.

Nel mese seguente, il bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione illustrativa, è inviato al Ministro per la Difesa, per l'approvazione.

Art. 23

L'accertamento delle entrate, la riscossione ed il versamento devono essere fatti dal tesoriere, secondo il regolamento di contabilità dell'Ente.

Nessuna riscossione può essere effettuata dalle direzioni degli istituti dipendenti, se non per conto e nell'interesse del servizio del tesoriere.

Art. 24

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Vicepresidente.

Art. 25

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione impegna le spese nei limiti dei

fondi assegnati in bilancio.

Il Presidente può delegare ai singoli direttori degli Istituti dipendenti, la facoltà di ordinare le spese nei limiti degli impegni di bilancio e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

In tal caso le funzioni del tesoriere per la liquidazione ed il pagamento sono assunte dal direttore dell'istituto.

Art. 26

Le somme eccedenti i bisogni di cassa normali dell'Opera debbono essere depositate sul conto corrente postale intestato all'Opera stessa o presso istituti di credito di diritto pubblico o in modo promiscuo, e cioè sul conto corrente postale e presso i citati istituti di credito, secondo la convenienza riscontrata dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera.

Le somme eccedenti i bisogni di cassa normali degli Istituti dipendenti debbono essere depositate su libretti di risparmio postali intestati agli istituti stessi.

Art. 27

Il Consiglio di amministrazione deve approvare ogni anno, entro il mese di aprile, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente, corredato del conto del tesoriere e di una relazione sul risultato finanziario e morale della gestione. ⁽¹⁾

Nel mese successivo, il conto consuntivo ed il conto del tesoriere, accompagnati dalla relazione e dagli altri documenti giustificativi, sono inviati al Ministro per la Difesa, per l'approvazione.

TITOLO IV

Della tutela e della vigilanza dello Stato

Art. 28

L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri è posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministro della Difesa, che la esplica a mezzo del Comando Generale dell'Arma.

(1)" *Comma modificato dal D.M. in data 5-04-1994 (GU. n. 106 del 9-5-1994).*

Art. 29

Sono soggetti all'approvazione del Ministro della Difesa

a) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative a trasformazioni, aumenti e diminuzioni del patrimonio non previste dal presente Statuto e per un valore superiore a L. 5.000.000 o a L. 1.000.000, ma che impegnino il bilancio almeno per cinque anni;

b) le deliberazioni di stare in giudizio per esperire azioni giudiziali contro terzi fatta eccezione per i provvedimenti conservativi, nei casi d'urgenza, e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

c) il regolamento interno dei Collegi nonché il regolamento di Amministrazione e di contabilità dell'Ente;

d) i bilanci preventivi;

e) i conti consuntivi e loro allegati.

Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri può ordinare ispezioni amministrative, contabili e sanitarie.

Art. 30

L'Ente per l'esplicazione dei suoi scopi, si avvale anche dell'uso degli immobili e delle dotazioni, nonché dell'opera del personale che il Ministro della Difesa mette a sua disposizione.

Roma, addì 5 ottobre 1948.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la Difesa
PACCIARDI